

AREE E CLASSI

1. Le Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria sono state ripartite in tre aree: *Area Medica* (all. 9), *Area Chirurgica* (all. 10) e *Area dei Servizi Clinici* (all. 11). Per motivi di opportunità operativa l'Area dei Servizi Clinici è stata suddivisa in tre sotto-aree: *sotto-area dei Servizi Clinici Diagnostici e Terapeutici*, *sotto-area dei Servizi Clinici Organizzativi e della Sanità Pubblica*, *sotto-area Veterinaria*. Per alcune Scuole si è ritenuto opportuno proporre denominazioni diverse da quelle attuali più aderenti agli obiettivi formativi, al profilo professionale e ai nuovi ordinamenti didattici (all. 12). In armonia con l'impostazione della riforma universitaria (D.M. 509/99), nell'ambito delle singole aree le Scuole sono aggregate in *Classi* omogenee al fine di consentire una migliore utilizzazione delle risorse strutturali, didattiche, assistenziali. Per la costruzione delle Classi e degli Ordinamenti Didattici sono stati adottati i criteri seguiti per le Lauree e le Lauree Specialistiche.
2. Per ciascuna tipologia di Scuola è indicato il *profilo professionale dello specialista con i relativi obiettivi formativi e i corrispondenti percorsi didattici*, funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali e abilità professionali.
3. Per il *conseguimento del titolo di specialista* è richiesta l'acquisizione di *300 Crediti Formativi Universitari (CFU)*, con i quali è quantificato l'apprendimento nei cinque anni di corso (o 360 per i percorsi formativi delle Scuole articolate in sei anni di corso) e qualificato da un Diploma Supplement che certifica le abilità acquisite.
4. Le attività formative sono finalizzate a perseguire gli obiettivi caratterizzanti il profilo professionale dello specialista e strutturate in adeguati percorsi didattici. Le attività formative indispensabili per conseguire il titolo sono distinte in: *Attività di base*, di regola comuni a tutta la Classe; in *Attività caratterizzanti*, a loro volta distinte in attività comuni della classe e attività specifiche della singola tipologia; in *Attività formative affini e integrative*; in *Attività elettive*, a scelta dello studente; in *Attività formative dedicate alla prova finale*. Per assicurare una più ampia flessibilità, sono previste anche *altre Attività formative* da definire nelle singole sedi (all. 13).
5. Le attività formative indicate al punto 4 sono organizzate in *ambiti di saperi omogenei*, sia per la didattica formale che per la didattica professionalizzante. I saperi sono individuati e indicati con i corrispondenti *settori scientifico-disciplinari*.
6. Per ciascuna classe, e ovunque necessario o opportuno, è stato individuato un ambito di saperi comuni, denominato *tronco comune*, inteso come complesso fondamentale di saperi che valga a supportare e integrare le attività formative

specifiche per ciascuna tipologia. La strutturazione del *tronco comune* tiene conto delle diverse esigenze delle tre Aree specialistiche (Medica, Chirurgica e dei Servizi Clinici) e, nell'ambito delle singole aree, anche delle caratteristiche proprie di ciascuna classe di Scuole omogenee. Ciò vale in modo particolare per l'Area dei Servizi Clinici, nella quale sono previsti schemi di tronco comune differenziati. Per ciascun tronco comune è identificato il *Docente Coordinatore*: nell'Area Medica e nell'Area Chirurgica il coordinatore va identificato, rispettivamente, nel *docente di Medicina Interna* e nel *docente di Chirurgia Generale*, che sono le discipline "madri" da cui derivano le diverse specialità mediche e chirurgiche; nell'Area dei Servizi Clinici il *coordinatore corrisponde al titolare della disciplina prevalente in ciascuna classe*. In rapporto con le diverse necessità formative il Coordinatore si avvale della *collaborazione delle altre discipline specialistiche* comprese nel tronco comune. *Al fine di assicurare una interazione continua tra disciplina madre e singola specialità*, il tronco comune va attivato durante tutto il percorso formativo, seppure con una chiara prevalenza nel primo anno di corso.

7. La ripartizione dei CFU tra attività formative e attività professionalizzanti deve garantire l'assegnazione di quanto meno il 70% dei CFU complessivi alle attività professionalizzanti.
8. Tenuto conto dell'*abolizione degli indirizzi* stabilita dal D.L. 368/99, un adeguato peso in termini di CFU è dato alle *attività elettive* in modo da consentire l'elaborazione di curricula utili all'acquisizione di *specifiche capacità professionali*.
9. La *preparazione della tesi* di specializzazione è parte integrante del percorso formativo, è dotata di specifici CFU e vale, insieme alle attività elettive, a caratterizzare il curriculum individuale.
10. A scopo esemplificativo, è riportato lo schema normativo generale degli ordinamenti didattici (all. 13) insieme con una tabella tipo delle attività formative (all. 14) ed una proposta di articolazione del percorso formativo (all. 15).

ASPETTI ORGANIZZATIVI E STRUTTURALI

Le Scuole di Specializzazione di Area sanitaria sono una parte integrante dell'intero percorso formativo del medico e degli altri operatori specialisti, necessaria al conferimento delle capacità professionali specialistiche. Ciò comporta sul piano organizzativo e formativo una inscindibile continuità con il Corso di Laurea (a ciclo unico o specialistico). ~~Il peso rivestito dall'aspetto professionalizzante rende d'altra parte necessaria una piena integrazione e compenetrazione con le attività assistenziali proprie delle strutture sanitarie, sia universitarie che extra universitarie. Le attività assistenziali devono assicurare un completo addestramento professionale pratico in~~

conformità con le norme comunitarie. In base a queste premesse si è ritenuto utile specificare che:

1. Le Scuole di Specializzazione di Area Medica, Chirurgica e dei Servizi Clinici sono afferenti alle Facoltà di Medicina e Chirurgia con il concorso di altre Facoltà ove opportuno e necessario. Per specifiche tipologie (es. farmacia ospedaliera, area veterinaria) sono previste afferenze ad altre Facoltà.
2. La Scuola ha sede presso una struttura universitaria ed è dotata di una propria segreteria che ne assicuri l'autonomia funzionale e organizzativa.
3. La Scuola opera nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'Osservatorio Nazionale.
4. La Scuola è dotata di risorse didattiche (aule, biblioteche, laboratori, ecc.) adeguate al programma formativo previsto dall'ordinamento didattico e definito dal Consiglio della Scuola, con piena aderenza agli standard proposti dall'Osservatorio Nazionale.
5. Per ciascuna tipologia è consentita l'attivazione di una sola Scuola di Specializzazione per Facoltà di Medicina e Chirurgia, con la possibile eccezione di ulteriori Scuole in caso di corsi di laurea o poli didattici multipli, purché in accordo con i criteri relativi alle dimensioni della rete formativa stabiliti dall'Osservatorio Nazionale.
6. Condizione indispensabile per l'attivazione della Scuola è che la rete formativa sia adeguata e proporzionata al numero minimo (di norma tre per anno di corso) e massimo (determinato dallo statuto della Scuola) di specializzandi iscrivibili.
7. L'attivazione di Consorzi (o analoghe forme organizzative) di Scuole di Specializzazione della stessa tipologia afferenti a Facoltà di Medicina e Chirurgia di diversi Atenei è prevista e raccomandata, ove opportuno, al fine di assicurare una vantaggiosa utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo docente.
8. Aspetti organizzativi e strutturali specifici e differenziati possono essere previsti per le Scuole di Specializzazione dell'Area dei Servizi Clinici e sono indicati nei relativi ordinamenti didattici.
9. Per l'Area Chirurgica sarà predisposto un Regolamento ad hoc che qualifichi per ogni tipologia di Scuola gli interventi di piccola, media ed alta chirurgia su cui lo specializzando deve svolgere la quantità di apprendimento ed acquisire le abilità previste dall'ordinamento. Tale Regolamento sarà predisposto da un Gruppo di lavoro ad hoc e rivisto a scadenze regolari al fine di renderlo flessibile ed adeguato all'evoluzione delle singole specializzazioni.
10. Similmente per tutte le Aree è opportuna l'istituzione di un Gruppo di monitoraggio che valuti la revisione a scadenze prefissate delle attività professionalizzanti nella loro evoluzione tecnico scientifica e clinica.

CORPO DOCENTE

Per rispondere alle esigenze dettate dal peso determinante delle attività professionalizzanti nelle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria, il Corpo

Docente è primariamente composto da figure proprie della specificità della Scuola, con la piena utilizzazione delle figure professionali operanti nelle strutture universitarie e non universitarie inserite nella rete formativa.

In particolare valgono le seguenti linee direttive:

1. Il corpo docente comprende *docenti universitari* (Professori di ruolo o fuori ruolo di I e II fascia e Ricercatori Universitari) e *docenti affiliati* operanti in strutture non universitarie, accreditate/convenzionate con la Scuola, nominati dalla Facoltà su proposta del Consiglio della Scuola.
2. Il corpo docente *comprende almeno un Professore di ruolo o fuori ruolo nel settore scientifico-disciplinare di riferimento della specialità* (per le Scuole per le quali non è identificabile un settore scientifico-disciplinare di riferimento, almeno un Professore di ruolo o fuori ruolo afferente ad un settore scientifico-disciplinare dell'ambito specifico della tipologia della Scuola).
3. La Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo o fuori ruolo del settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola.
Nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento la Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo o fuori ruolo di uno dei settori compresi nell'Ambito delle attività formative caratterizzanti, specifico della Scuola. In entrambe i casi per esigenze particolari ed in via transitoria la Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo o fuori ruolo di un settore scientifico-disciplinare identificato come affine, secondo quanto previsto dall'allegato "D" del D.M. 4 ottobre 2000 pubblicato sulla G.U. n. 249 del 24 ottobre 2000 – supplemento 175.
4. Il corpo docente comprende almeno un docente universitario (Professori di ruolo o fuori ruolo di I e II fascia e Ricercatori Universitari) *per ciascuno degli Ambiti delle Attività formative caratterizzanti* e almeno un docente universitario per i settori scientifico-disciplinari degli altri ambiti *attivati* nelle diverse attività formative.
5. Per i settori scientifico-disciplinari compresi nelle *Attività di base e nelle Attività affini ed integrative* è prevista la figura del *Docente Consulente* che, pur rientrando nel corpo docente della Scuola, esplica la sua attività didattica a carattere interdisciplinare senza obbligo di uno specifico corso formale.
6. Ai *Docenti Affiliati*, per i quali sarà predisposto un opportuno quadro normativo di riferimento, sono - su proposta del Consiglio della Scuola - affidati compiti di attività didattica formale, professionalizzante e tutoriale in rapporto con le esigenze formative della Scuola. L'affidamento richiede una certificazione e/o una verifica (da parte del Consiglio della Scuola) di esperienza didattica ed, ove possibile ed opportuno, il servizio di almeno cinque anni presso strutture specialistiche accreditate.
7. Per la *funzione tutoriale* sono previste tre distinte figure: a) il *tutore ad personam*, individuato nel docente che segue e consiglia il singolo specializzando durante tutto l'intero corso formativo specialistico; b) il *tutore di gruppo*, individuato nel docente che segue un piccolo numero di specializzandi per lo svolgimento di

specifiche attività formative professionalizzanti. Le due distinte figure tutoriali configurano un vero e proprio compito didattico, affidato a docenti universitari e a docenti affiliati; c) lo *specializzando tutore* identificato nello specializzando anziano che, secondo quanto determinato dal regolamento della Scuola, guida l'attività degli specializzandi dei primi anni di corso.

8. Per alcune specifiche competenze non presenti in ambito universitario o di strutture non universitarie accreditate/convenzionate con la Scuola, si potrà fare ricorso ad un limitato numero di *contratti per esperti* nel campo di interesse della tipologia della Scuola.

Si ritiene opportuna la costituzione di una Commissione ad hoc che stenda un regolamento tipo dell'attività didattica delle Scuole di specializzazione che venga successivamente approvato dal CUN.

SPECIALIZZANDI

1. Lo *specializzando* è inserito a tempo pieno nelle attività formative della Scuola e prende parte attiva alle attività assistenziali.
2. L'attività assistenziale degli specializzandi è finalizzata alla *acquisizione di competenze professionali specifiche* con una progressiva assunzione di responsabilità personale nella esplicazione delle attività professionalizzanti fino a raggiungere la piena autonomia. Va peraltro assicurata *una adeguata formazione culturale* basata su una solida preparazione scientifica.
3. L'attività dello *specializzando* nelle strutture assistenziali e socio-sanitarie non può essere considerata o utilizzata a fini vicarianti le funzioni del personale di ruolo previsto dalla struttura.
4. Il pieno impegno dello *specializzando* nelle attività formative teoriche e pratiche richiede misure di armonizzazione con i vincoli, anche orari, previsti da un *contratto di formazione*.

AMMISSIONE

L'ammissione alle Scuole di Specializzazione è regolata da specifici Decreti come previsto nel D.L. 368/99 e successive integrazioni.

ACCESSI

L'accesso degli *specializzandi non medici* alle Scuole di Specializzazioni di Area Sanitaria, pone l'esigenza di armonizzare in un unico corso competenze specifiche con diverse connotazioni professionali. Questo problema si presenta nel caso delle Scuole delle Classi di Neuroscienze e Scienze Cliniche del Comportamento, di

Medicina Diagnostica e di Laboratorio e di Servizi Clinici Specialistici Biomedici. In particolare, è opportuno che l'insieme delle lauree specialistiche che consentono l'accesso alla Classe della Medicina Diagnostica e di Laboratorio venga rivalutato anche in funzione delle professionalità richieste dal SSN.

Nella proposta di riassetto i *percorsi formativi* delle tipologie interessate sono stati opportunamente *differenziati* per tenere conto delle diverse competenze professionali per le quali potrebbe essere anche previsto il rilascio di *titoli distinti*. Questo è particolarmente rilevante per la Classe dei Servizi Clinici Specialistici Biomedici nella quale il titolo di laurea posseduto dallo specializzando prelude a figure professionali fortemente distinte fra loro.

VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO, MONITORAGGIO E PROVA FINALE

1. Ai fini delle periodiche verifiche di profitto è proposto l'uso di *prove in itinere* con cadenza regolata dai Regolamenti delle Scuole, basate su criteri definiti su base nazionale e modulate in rapporto con gli obiettivi formativi propri delle singole Scuole.
2. Il *monitoraggio interno* e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, è affidato all'uso del *libretto-diario delle attività formative* nel quale vengono annotate, e certificate mediante firma, le attività svolte dallo specializzando con un giudizio sulle capacità e le attitudini espresso dal docente-tutore preposto alle singole attività.
3. La *prova finale* consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche derivanti dalle prove in itinere nonché dei giudizi dei docenti-tutori.
4. Fra le attività svolte deve essere comunque compreso l'apprendimento della *lingua inglese* a livello sufficiente per la comprensione di testi e la partecipazione a conferenze di ambito scientifico e clinico in quanto condizione indispensabile per l'aggiornamento e l'educazione medica continua.
5. Le Università rilasciano una *certificazione che documenti l'intero percorso formativo (tipo Diploma Supplement)* svolto dallo specializzando, indicando le Attività elettive che hanno caratterizzato lo specifico percorso individuale.

ACCREDITAMENTO E MONITORAGGIO

I criteri generali e le modalità per l'accREDITAMENTO e il monitoraggio delle Scuole sono oggetto di indicazioni specifiche da parte dell'Osservatorio Nazionale.